

MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO**IL SINDACO**CHIAVERANO, **10. 8 NOV. 2010**
PROT. **6317**
CAT. **2** CLAS **23**

Visto l'art. 13 del R.D. 20/12/28 n° 3298;
Vista la Circolare Regionale n° 5/ASA del 02/04/85 e succ. m. i.;
Su proposta del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un numero massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale dal 8/11/2010 al 25/3/2011. Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 13 R.D. 20/12/28 n° 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, con congruo preavviso **di almeno 48 ore**, alla prenotazione presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. territoriale, telefonando negli orari di ufficio per comunicare il giorno e l'orario preferiti per la macellazione, che dovrà avvenire di norma dal martedì al venerdì. Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesti sarà rilasciato esclusivamente dal Veterinario territoriale preposto alla visita sanitaria, in base alle priorità dell'attività istituzionale giornaliera.

SEDE DISTRETTUALE DI IVREA: Tel. 0125/414.441 – 414.442
SEDE DISTRETTUALE DI CUORGNE': Tel. 0124/654121

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rigorosamente rispettati, onde evitare disagi nell'erogazione del servizio, e osservate le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate.

1. Gli interessati dovranno disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate
2. L'abbattimento del suino dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla legge (pistola con proiettile captivo) e la macellazione eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela degli animali alla macellazione
3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post - mortem; tutti gli organi (compresi stomaco ed intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate e dovranno essere destinate ad esclusivo utilizzo domestico privato e consumate in loco
5. Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico
6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R. 5/7/04 n. 42-12939) è di Euro 12 per ogni capo macellato, da versarsi sul c/c postale intestato alla Tesoreria dell'A.S.L. (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore). E' inoltre a carico dell'interessato l'importo dovuto per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico obbligatorio, da versarsi all'Istituto Zooprofilattico di Torino secondo le modalità stabilite dall'Istituto stesso.

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.



IL SINDACO